



COMUNE DI CASTELNUOVO

Provincia Autonoma di Trento

Piazza Municipio, 1 – 38050 Castelnuovo

e-mail: comune.castelnuovo@comune.castelnuovo.tn.it

Tel. 0461-753442 - Fax 0461-751110

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: Istituzione area di sosta in via Trento sul sagrato della chiesa e revoca precedente ordinanza n. 76/2022.

ordinanza n. 52/2026

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- nel mese di settembre scorso è stata attivata la nuova Scuola dell'Infanzia, il cui accesso, in via temporanea, avviene esclusivamente attraverso il parco pubblico adiacente;
- tale modalità di accesso, unitamente alla presenza della Scuola Primaria, determina, soprattutto nelle fasce orarie di ingresso e uscita degli alunni, un significativo incremento del traffico veicolare e della presenza di veicoli in sosta nell'area del sagrato della Chiesa sita in Via Trento;
- è stato accertato che la segnaletica attualmente presente nell'area e le indicazioni impartite dall'istituzione scolastica non vengono rispettate, con conseguente presenza di veicoli in sosta anche in zone nelle quali la sosta risulta non consentita o comunque tale da creare intralcio alla circolazione pedonale e veicolare;
- la situazione venutasi a creare determina condizioni di criticità per la sicurezza dei pedoni, in particolare degli alunni e degli accompagnatori, nonché difficoltà nell'accesso al cimitero e nella fruizione del sagrato della Chiesa;

CONSIDERATO CHE:

- si rende pertanto necessario adottare specifici provvedimenti di disciplina della circolazione e della sosta nell'area del sagrato, al fine di garantire condizioni di sicurezza per la circolazione pedonale e veicolare;
- risulta opportuno consentire, esclusivamente nelle fasce orarie maggiormente interessate dall'ingresso e dall'uscita degli alunni, la sosta nella sola parte bassa del sagrato, fino alla delimitazione individuata mediante apposita transenna, così da contemperare le esigenze connesse all'accesso agli istituti scolastici con quelle di sicurezza e di fruibilità dell'area;
- al di fuori delle predette fasce orarie deve essere garantita la completa disponibilità del sagrato, anche al fine di consentire l'accesso al cimitero e assicurare il regolare transito pedonale;

VISTI:

- gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – Codice della Strada e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada e successive modificazioni ed integrazioni;
- la restante normativa vigente in materia di circolazione stradale e sicurezza della circolazione;

RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte, di dover adottare un provvedimento volto a regolamentare la sosta sul sagrato della Chiesa di Via Trento, salvaguardando nel contempo le esigenze di accesso agli istituti scolastici nelle fasce orarie di maggiore afflusso;

ORDINA

1. Di revocare la propria precedente ordinanza n. 76 di data 23.08.2022
2. Per le motivazioni indicate in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, è istituito il DIVIETO DI SOSTA, con rimozione forzata dei veicoli, su tutto il sagrato della Chiesa sita in Via Trento, con decorrenza dal giorno 6 Ottobre 2026.
3. In deroga al divieto di cui al precedente punto 1, è consentita la sosta dei veicoli per il solo, esclusivamente nella parte bassa del sagrato, compresa tra l'accesso da via Trento e la delimitazione costituita dalla transenna, nelle seguenti fasce orarie:
 - dalle ore 7:30 alle ore 9:30;
 - dalle ore 15:00 alle ore 16:30.
4. Al di fuori delle fasce orarie sopra indicate, il divieto di sosta si applica anche alla parte bassa del sagrato e l'intera area dovrà rimanere libera da veicoli, al fine di garantire il regolare accesso al cimitero e la sicurezza del transito pedonale.
5. La presente disciplina si applica a tutti i veicoli, fatte salve le eventuali deroghe previste dalla normativa vigente e le esigenze di intervento dei mezzi di soccorso, delle Forze di Polizia, dei mezzi comunali, del per la raccolta dei rifiuti e degli altri mezzi autorizzati per lo svolgimento di servizi di emergenza o istituzionali.
6. Il personale preposto ai servizi di Polizia Stradale è incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza e dell'accertamento delle eventuali violazioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
7. I veicoli trovati in sosta in violazione delle disposizioni della presente ordinanza saranno soggetti alle sanzioni previste dal Codice della Strada e, ove previsto, alla rimozione forzata.
8. Il presente provvedimento dovrà essere reso noto mediante l'apposizione della prescritta segnaletica stradale, secondo le modalità previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione, nonché mediante le ulteriori forme di pubblicità ritenute opportune.

DISPONE

- La trasmissione dell'ordinanza a: Scuola dell'Infanzia S. Margherita - Scuola Primaria - Ass. Geniattori - Ass. Oratorio
- che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e nelle ulteriori forme di pubblicità previste dalla normativa vigente.
- Al Servizio di Polizia Locale e a tutti gli agenti di cui all'art. 12 del D.Leg.vo 285/92 l'esecuzione della presente ordinanza.
- Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso al T.R.G.A. di Trento o ricorso straordinario di cui all'art. 8 del D.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

IL SINDACO

- Ceppinati Claudio -

Firmato digitalmente

Ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. 7.3.2005, n. 82 (CAD) e delle relative norme attuative, questo documento, firmato digitalmente e trasmesso su supporto informatico, costituisce copia informatica conforme del documento originale formato su supporto cartaceo, sottoscritto con firma autografa, predisposto e conservato presso questa Amministrazione